



COMUNE di MARSALA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**REGOLAMENTO PER
LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato dal Consiglio Comunale – Delibera n° 120
nella seduta del 07/03/___

Modificato con Delibera di C.C. n° 155 del 15/10/97

TARIFFE TAB. "A" AGGIORNATE CON DELIB. DI G.M. 1053 DEL 30/06/94

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILECONCESSIONEART. 1

Il Comune di Marsala fornisce l'acqua per uso potabile nelle costruzioni situate lungo le vie percorse dalle condotte di distribuzione dell'Acquedotto, su domanda di quei proprietari che ne facciano formale richiesta.

ART. 2

Gli inquilini, gli utenti e usufruttuari potranno conseguire la concessione dell'acqua tutte le volte che la loro domanda porti in calce il consenso del proprietario dell'immobile che si rende anche garante dei pagamenti.

ART. 3

Le concessioni di cui agli articoli 1 e 2 sono sempre e in ogni caso subordinate alla disponibilità dell'acqua in relazione alla normale portata dell'Acquedotto e quindi L'Amministrazione Comunale può limitare il numero delle concessioni o il quantitativo richiesto a suo insindacabile giudizio.

ART. 4

Dopo l'approvazione del presente regolamento nessuna concessione può essere autorizzata a favore di proprietari di immobili che si elevano fuori dal territorio comunale finché non venga aumentata la portata dell'Acquedotto.

OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART. 5

Il Comune si riserva il diritto di eseguire la costruzione di tutto l'impianto per le prese, dalla tubazione stradale al contatore.

Il Comune fornirà anche il contatore o quell'altro apparecchio di misura che verrà stabilito a spese del richiedente.

ART. 6

I lavori di cui al precedente articolo saranno eseguite dal Comune direttamente o tramite convenzione con ditte esterne qualificate, a spese dei concessionari, in base alla tariffa annessa "Tab. A" al presente regolamento e che potranno essere variati ogni anno dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.

"L'importo per l'allacciamento sarà corrisposto in due rate, la prima pari al 50% dell'importo totale, dopo l'eseguito sopralluogo tecnico dell'Ufficio, la seconda dopo tre mesi dall'eseguito allacciamento".

ART. 7

Ogni contatore, appena controllato alla stazione di prova, dovrà essere piombato.

Adatta piombatura deve pure essere eseguita all'atto della posa in opera, in modo da impedire ogni manomissione o rimozione.

ART. 8

DELETATO DELIBERA C.C. N. 155/97

ART. 9

Sono a carico dell'Utente le spese per la fornitura, manutenzione, lettura del contatore e per l'eventuale revisione senza potenziamento della

presa, applicando la tariffa stabilita nella tabella Tab, "B" punto 1 (canone di manutenzione) per ciascuna unità abitativa;

Il relativo importo verrà caricato, in un'unica soluzione nella prima bolletta dell'anno di competenza.

ART. 10

Per le verifiche, eccetto per la prima che seguirà il verbale di consegna, e per le conseguenti eventuali riparazioni, l'utente dovrà corrispondere il compenso per le riparazioni ritenute necessarie in base alle tariffe allegate, oppure sostituirlo con uno nuovo.

DURATA - QUANTITÀ E FORMA DELLA CONCESSIONE

ART. 11

La concessione è fatta mediante contratto di abbonamento per un tempo non inferiore a tre anni.

Il contratto decorrerà dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio di ogni anno, il primo pagamento verrà effettuato con decorrenza dal primo giorno in cui l'utente è stato effettivamente allacciato alla rete idrica.

Ogni concessione si intenderà protratta per un altro triennio se il concessionario non disdirà l'abbonamento almeno un trimestre prima del giorno della scadenza del contratto.

ART. 12

Sia nel caso di trapasso di proprietà a titolo volontario o forzoso, come in ogni caso di divisione di immobile o di aumento di abitazioni nello stesso immobile, il vecchio proprietario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione e l'eventuale subentrante è obbligato a volturare il contratto a suo nome.

ART. 13

Il volume giornaliero d'acqua per ogni abbonamento da pagare a tariffa ordinaria è stabilito nella tab. "B" per le diverse categorie di utenza.

E' consentito stipulare un contratto con diverse categorie di utenza, qualora queste appartengano allo stesso proprietario e siano ubicati in unico stabile.

ART. 14

Il comune potrà sempre intervenire a limitare il consumo eccedente dell'acqua, e può anche sopprimere la presa qualora si abbia ragione di credere che l'acqua venga usata per uso differente dal potabile.

Ogni spesa che in tal caso fosse ritenuta necessaria dovrà essere sopportata integralmente dall'utente.

ART. 15

La Giunta potrà consentire concessioni temporanee per un periodo non superiore a sei mesi e sempre al prezzo stabilito in tariffa.

Tali concessioni, però, non potranno complessivamente eccedere i 50 mc. al giorno.

ART. 16

Tanto le concessioni di carattere temporaneo, di cui all'articolo precedente, quanto quelle riguardanti le concessioni fuori Comune, nonché quelle ad uso industria, potranno venire sospese con ordinanza del Sindaco, per quel tempo che sarà reputato necessario, anche senza preavviso, tutte le volte che per l'alimentazione della Città venga riconosciuto necessario.

ART. 17

Tutte le concessioni avranno luogo a chiave libera misurata da un

contatore. E' escluso in modo assoluto ogni altro sistema di misura, a meno che su proposta del dirigente dell'Acquedotto, la Giunta non autorizzi volta per volta un sistema differente.

ART. 18

Il prezzo dell'acqua sarà corrisposto in ragione al consumo indicato dal contatore e in base ai prezzi di tariffa della tab. "B" relativi al volume abbonato e all'eccedenza.

L'Utente è sempre tenuto al pagamento del canone di manutenzione e dell'abbonamento stabilito nella tab. "B" (punti 1 e 2).

ART. 19

Il prezzo dell'acqua sarà quello stabilito dalla tab. "B" annessa al presente regolamento.

Il Comune si riserva il diritto di modificare in qualsiasi tempo tale tariffa, e l'Utente è obbligato ad osservarla dal primo giorno del semestre successivo alla data di approvazione dell'autorità tutoria, data al provvedimento che adotta la modifica.

L'Utente avrà soltanto il diritto di chiedere la rescissione del contratto, nel qual caso il Comune provvederà alla chiusura della presa e alla sigillatura del contatore, redigendo sul posto il verbale di chiusura contro firmato dall'utente.

Per disdire il contratto, l'utente dovrà seguire la procedura dettata dall'art. 38, ed in caso d'inosservanza, avranno effetto le stesse conseguenze previste dallo stesso art. 38.

ART. 20

Il contratto di abbonamento si farà in doppio originale, sottoscritto dal rappresentante del Comune e dall'abbonato. Un originale sarà conservato nell'archivio Comunale, l'altro sarà consegnato alla parte.

Le spese relative, comprese quelle di tassa di registro, in caso d'uso

sono a carico del richiedente.

Se l'esercizio dell'Acquedotto fosse concesso dal Comune in appalto, l'Impresa dovrà trasmettere al Comune copia in forma amministrativa del contratto d'abbonamento.

ART. 21

Nel contratto saranno indicati:

- a) il titolo del possesso dell'immobile;
- b) il numero delle abitazioni comprese nell'immobile;
- c) l'uso cui l'acqua deve servire;
- d) la quantità concessa;
- e) la durata della concessione;
- f) il prezzo;
- g) la dichiarazione dell'utente di essere a piena conoscenza del presente regolamento ed annesse tariffe.

ACCERTAMENTO DEL CONSUMO - PAGAMENTO DELL'ACQUA ED ACCESSORI

ART. 22

Nei primi dieci giorni della fine di ciascun quadrimestre verrà accertata la quantità d'acqua misurata dal contatore.

Se un guasto qualsiasi venisse constatato al contatore, sicchè questo, o cessasse dall'indicare o indicasse male la quantità di acqua fornita, la stessa verrà determinata dal quadrimestre precedente.

Mancando questo elemento, il consumo si riterrà in allora eguale al limite minimo stabilito nel contratto.

ART. 23

L'agente incaricato della verifica rilascerà volta per volta all'utente, sul luogo della concessione, un bollettino indicante il numero di matricola del contatore, la cifra del consumo rilevata e la data delle

7
verifica.

In caso dell'assenza dell'utente, detto bollettino sarà rilasciato a persona abitante nello stabile, oppure nella nicchia del contatore - e ciò senza alcuna responsabilità da parte dell'agente comunale.

ART. 24

Ogni utente è obbligato a dare libero accesso nel proprio stabile agli agenti incaricati della lettura e verifica dei contatori, specialmente nel giorno della scadenza e nei successivi.

E' obbligato altresì a dare ugualmente libero accesso per la verifica delle diramazioni interne.

L'Utente è in diritto di assistere direttamente, o per mezzo di persona da lui delegata, alle letture e verifiche anzidette, nonché agli eventuali smonti e ricollocazioni del contatore.

Egli rinunzia implicitamente a tale diritto non trovandosi presente al momento in cui l'agente accede sul posto, però, potrà sempre reclamare all'Ufficio competente, circa i risultati dell'accesso, entro sette giorni; trascorso tale termine, nessun reclamo sarà preso in considerazione.

ART. 25

Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nelle stesse, in caso di ritardato pagamento verrà applicata una mora pari all' 0,05%, per ogni giorno di ritardo, che verrà conteggiata con l'emissione relativa al quadrimestre successivo. Tale mora è comprensiva delle spese e degli interessi.

ART. 26

In caso di mora per più di 2 quadrimestri nei pagamenti dovuti dagli utenti, sia per l'abbonamento che per i consumi o per lavori, il Comune avrà il diritto di sospendere ad essi l'erogazione idrica sigillando l'apparecchio di misurazione senza pregiudizio delle azioni giuridiche,

come stabilito dall'art. 19.

Il cessato uso dell'acqua per morosità non esonera l'utente dal pagamento di quanto dovuto.

La riattivazione di una presa esistente già sospesa per morosità, sarà effettuata dopo l'avvenuto pagamento di tutte le bollette insolute nonché delle spese per il distacco e riallaccio del contatore, applicando le tariffe della tab. "A", nonché dei canoni di manutenzione per gli oneri dalla sospensione alla riattivazione come indicati nella tab. "B".

Le concessioni si intendono risolte di fatto nel caso di cessazione di industria od esercizio derivanti da sventura, da fallimento, come nel caso di demolizione dei fabbricati.

L'impresa potrà anche annullare il contratto di abbonamento, quando siano constatati manomissione degli apparecchi di misura che inducano ragionevole sospetto di frode.

ART. 26 BIS

Nel caso in cui l'Utente voglia sospendere temporaneamente il contratto già stipulato dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Acquedotto che provvederà alla sigillatura dello sbocco.

L'Utente sarà tenuto in ogni caso al pagamento di quanto dovuto per consumi d'acqua fino alla data della richiesta della sospensione, nonché del solo canone di manutenzione annuo per il periodo della sospensione.

La riattivazione avverrà su richiesta dell'Utente, previo versamento della somma stabilita al punto 4 della tab. "A".

ART. 27

La sospensione oraria nelle ventiquattro ore del giorno non dà diritto ad alcun compenso a favore dell'utente.

La sospensione totale dell'acqua per causa dell'ordinaria manutenzione o riparazione o per forza maggiore, non darà all'utente diritto a compenso alcuno.

Per dette sospensioni e per qualsiasi diminuzione od interruzione del

servizio, il Comune non assume responsabilità alcuna verso gli utenti, nè verso terzi, e non sarà mai tenuto per tale motivo a risarcimento di danni.

ART. 28

Ogni edificio o stabilimento dovrà avere una presa d'acqua speciale con diramazione della condotta stradale, ed ogni abbonato una propria e separata presa d'acqua con diramazione distinta, innestata nella tubazione orizzontale o su quella verticale.

L'utente che abbia già una presa e ne voglia un'altra nello stesso stabile, o in altro adiacente, pure di sua proprietà, sarà obbligato a tutte le spese della nuova presa o diramazione.

Ad ogni abbonamento deve corrispondere un contatore.

Tutte le manutenzioni e riparazioni al contatore saranno eseguite esclusivamente dal Comune.

ART. 29

Il Comune collocherà a spese dell'utente presso le diramazioni di ciascun edificio, o di ciascun abbonato (ove in un edificio più siano gli abbonati) un rubinetto d'arresto a maschio piombabile, prima del contatore, verrà per ogni utente collocato un'altro rubinetto d'arresto dopo il contatore, per chiudere in caso di bisogno l'afflusso dell'acqua.

Il contatore di regola verrà collocato all'inizio e all'esterno della proprietà privata e di facile accesso per gli agenti dell'Acquedotto.

Nel vano del contatore non dovrà essere collocato nessun altro macchinario.

Lo sportello di protezione delle dimensioni di 45 X 60 sarà dotato di chiusura universale per consentire agli addetti la lettura del contatore.

Prima che si metta in funzione una presa d'acqua, lo stato dei luoghi e dei rispettivi congegni sarà verificato da un agente dell'Acquedotto in presenza dell'abbonato, prendendone nota nel contratto di abbonamento, nè potrà apportarvisi alcuna modifica, senza il consenso scritto di entrambe le parti.

ART. 30

I cambiamenti e le modifiche che dovranno essere fatte alla diramazione esterna in conseguenza di opere effettuate nel proprio stabile saranno eseguite dal Comune e le spese conteggiate nella bolletta del successivo quadrimestre.

ART. 31

Gli agenti addetti all'Acquedotto hanno diritto di verificare, in qualunque ora del giorno, le tubazioni e gli apparecchi, anche nell'interno della proprietà e delle case degli utenti, e di stabilire le modificazioni e riparazioni che credessero necessarie nelle condutture e negli apparecchi.

Tale diritto potrà essere esercitato anche nei casi in cui l'abbonamento si trovi disdetto.

ART. 32

L'Utente è responsabile della integrità dei sigilli apposti al contatore.

La rottura di essi, come qualunque alterazione che venga fatta alla presa, agli apparecchi e tubazioni che alimentano il contatore, oppure al contatore stesso, sarà punita con la multa da f. 100.000 a f. 300.000 e darà inoltre diritto al Comune di sospendere immediatamente il deflusso dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale a norma di legge.

Il Comune avrà anche, in ogni caso, il diritto di richiedere il prezzo dell'acqua che fosse stata sottratta abusivamente e il rimborso delle spese per la riapposizione dei sigilli e per le riparazioni occorrenti.

ART. 33

Gli utenti ed il Comune avranno reciproco diritto di far verificare dall'Ufficio Acquedotto l'esattezza del contatore.

Se la verifica accerterà che dall'uso del contatore nessun danno è derivato all'interesse dell'Utente che ha chiesto la verifica, questo sarà tenuto a pagare, assieme all'importo del prossimo semestre, f. 50.000.

Se invece risulterà che un danno è derivato, l'Utente sarà indennizzato del danno, computando questo per la frazione trascorsa del semestre e per quella che trascorrerà sino alla regolarizzazione del contatore.

Lo stesso diritto è riservato al Comune nel caso inverso.

ART. 34

Il contatore si ritiene che possa produrre danno all'interesse dell'Utente, quando segni in più o in meno un errore maggiore del 10%.

ART. 35

La verifica sarà fatta portando sul contatore tutti gli indici del quadrante a zero, facendovi poi passare soli 500 litri d'acqua, salvo che l'Ufficio Acquedotto non creda a suo insindacabile giudizio di far passare per il contatore altra maggiore quantità di acqua.

Su ciascun quadrante, quando l'indice non ha raggiunto una cifra, si leggerà la cifra precedente.

DIVIETI E CONTRAVVENZIONI

ART. 36

E' rigorosamente proibito ad ogni abbonato di innestare o lasciare innestare sopra le sue diramazioni, tanto all'interno che all'esterno dell'edificio, prima o dopo il contatore, alcuna presa d'acqua a favore di terzi ed anche a suo proprio vantaggio, sotto pena di incorrere nelle disposizioni di legge sancite negli artt. 422 - 423 - 424 del codice penale, salvo sempre il diritto al Comune di sciogliere il contratto e di essere risarcito del danno.

E' pure espressamente proibito all'abbonato di cedere ad altri, anche gratuitamente, tutta o parte dell'acqua a lui concessa, (e ciò tanto sulla quota d'abbonamento che sull'eccedenza), salvo il caso di affitto dell'edificio, e non potrà mai con frodi aumentare a proprio conto, nè ad altrui profitto, la quantità d'acqua di cui gli viene concesso l'uso.

E' del pari vietato all'Utente di apportare qualsiasi modifica o riparazione alla diramazione interna del proprio fabbricato, prima del contatore.

In caso di trasgressione, l'Utente sarà soggetto ad una multa di f. 200.000 ed alla revoca immediata della concessione, con relativa chiusura della presa, riservato bene inteso al Comune ogni azione penale e civile avverso l'Utente.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 37

Il presente regolamento andrà in vigore non appena ottenuta la superiore approvazione, e gli utenti saranno avvisati con pubblico manifesto, nel quale verrà pure specificatamente indicata la decorrenza degli aumenti del prezzo dell'acqua in corrispondenza al disposto del precedente art. 19.

ART. 38

Tutti gli utenti che non vorranno sottostare alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno senz'altro disdire il proprio contratto anche prima della scadenza, purchè detta disdetta sia fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Sindaco, entro quindici giorni dalla data del manifesto di cui sopra.

Trascorso tale termine, i contratti non disdetti, s'intenderanno senz'altro confermati per un triennio, s'intenderanno pure accettate tutte le nuove condizioni, fino alla scadenza normale dei contratti stessi.

ART. 39

All'entrata in vigore del presente regolamento l'Utente dovrà, sotto pena della soppressione dello sbocco d'acqua, denunciare al Comune entro il perentorio termine di tre mesi dalla deliberazione di apposito manifesto il numero delle utenze esistenti in ciascun fabbricato fornito d'acqua potabile, e la loro destinazione.

Se più concessionari, siano essi proprietari, inquilini usuari ed usufruttuari godono di derivazioni dipendenti da unico sbocco, dovranno ugualmente farne denuncia al Comune e dovranno provvedere a loro spese, ed entro un mese dalla intimazione, che con lettera raccomandata ne avrà fatto il Comune, alle opere di separazione delle condutture in rapporto alle singole abitazioni e alle installazioni dei singoli contatori.

Se però le singole derivazioni sono applicate ad abitazioni dipendenti da unico proprietario dell'immobile e dipendente da unico sbocco, potrà consentirsi la continuazione dell'unico, sbocco, a condizioni che gli abbonamenti vengano commisurati in ragione di quanto stabilito nella tab. "B" in ciascuna unità immobiliare esistente nello stabile, ed a condizione che ciascuna delle unità immobiliare venga fornita, entro il termine suddetto, di contatore.

ART. 40

Abrogato con decisione C.P.C. N. 23447 del 19/06/94.

ART. 41

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, in tutto od in parte, anche il presente regolamento.

Per tali modificazioni dovrà eseguirsi la procedura di cui all'art. 37 riservando agli Utenti il diritto di scioglimento del contratto, come è pure stabilito in detto articolo.

ART. 42

SOMMINISTRAZIONE D'ACQUA NEL PORTO DI MARSALA - NORME DI APPLICAZIONE E
RELATIVE TARIFFE.

Le tariffe compensative delle somministrazioni di acqua, nel porto e nella rada di Marsala, alle navi (A), ai galleggianti, nonché alle imbarcazioni da diporto, sono fissate come segue:

a) somministrazione diretta da idranti e/o serbatoi delle opere marittime, a mezzo manichette a l. 2.738 al mc.

Le tariffe che precedono sono applicabili ai quantitativi di acqua somministrata in "orario normale" di lavoro (f).

ART. 43

Se le somministrazioni di cui al precedente art. 42, per cause non imputabili al Comune non possono avere inizio all'ora prestabilita e vengono ritardate o annullate, il richiedente è tenuto a corrispondere, per il tempo durante il quale il personale e/o i mezzi dell'Ente mobilitati per la somministrazione sono rimasti a disposizione del richiedente stesso, una indennità nelle misure appresso specificate:

a) per le somministrazioni dirette da idranti e/o serbatoi delle opere marittime per ogni ora o frazione. l. 12.000

ART. 44

Sulla tariffa di cui ai precedenti articoli (42 - 43), saranno applicati, ove ne ricorrano le circostanze, le seguenti maggiorazioni:

- a) 15% se la somministrazione ha luogo in "orario straordinario feriale" (f);
- b) 30% se la somministrazione ha luogo in "orario festivo ordinario" (f);
- c) 50% se la somministrazione ha luogo in "orario festivo notturno" (f).

Ciascuna delle maggiorazioni che precedano va applicata ai quantitativi di acqua somministrati nell'intervallo di tempo per il quale

la maggiorazione stessa è applicabile.

ART. 45

La tariffa compensativa per la somministrazione di acqua ad utente diversi da quelli specificati al precedente articolo 43 e che non si trovino nelle condizioni per far luogo all'applicazione, in loro favore, del trattamento di cui al successivo art. (46), è fissato in f. 2.178 mc.

ART. 46

Per le Pubbliche Amministrazioni i cui uffici attendono a servizi interessanti il porto, l'acqua sarà fatturata al prezzo stabilito dalla tab. "B" del regolamento.

Analogo trattamento sarà usato nei confronti dei dipendenti dell'Ente e di altre Pubbliche Amministrazioni che, a motivo dei propri incarichi di servizio, occupano alloggi demaniali siti nell'ambito portuale.

Restano ad esclusivo carico degli utenti innanzi specificati gli oneri per gli allacciamenti alla rete idrica come stabilito nella tab. "A".

ART. 47

Per le somministrazioni di acqua non contemplate negli articoli che precedono e che non siano regolate da specifici contratti o accordi, si fa riferimento al presente regolamento ed alle tabelle allegate.

ART. 48

Le richieste di somministrazione di acqua, devono essere rivolte dal "Servizio Marittimo" all'Acquedotto Comunale.

Esse saranno soddisfatte, normalmente, secondo l'ordine cronologico di ricezione; è, comunque, in facoltà insindacabile dell'Ente di derogare a tale criterio in caso di particolari necessità, e di rifiutare la fornitura in caso di carenza della dotazione idrica Comunale.

ART. 49

E' in facoltà dell'Ente di esigere, a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta, la costituzione di un congruo deposito cauzionale infruttifero presso l'Istituto che cura il servizio di tesoreria dell'Ente stesso, vincolato fino al pagamento della fattura.

La costituzione del deposito non esime l'Utente della somministrazione dalla materiale esecuzione del pagamento della fattura secondo le modalità e nei termini specificati al successivo art. 50.

ART. 50

Per ciascuna somministrazione effettuata l'Ente emetterà una fattura che l'Utente è tenuto a pagare, presso l'Istituto di credito che cura il servizio di tesoreria dell'Ente stesso, entro il ventesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura.

Infruttuosamente trascorso il suddetto termine, sull'importo totale della fattura sarà applicata, a titolo di penale:

- a) la maggiorazione del 10 X mille per il ritardo compreso fra il 21° giorno ed il 31° giorno successivi a quello di emissione della fattura;
- b) la maggiorazione del 1%, in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera a), per ogni mese o frazione di ulteriore ritardo dal pagamento.

Le maggiorazioni di cui innanzi incideranno sull'importo totale della fattura non tempestivamente pagata, essendo, a tale effetto, irrivelante la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

NOTE ESPLICATIVE

- a) militari, di stato (o assimilabili), da traffico, da diporto.
- b) con un minimo di mc. 30 per le somministrazioni, in orario diverso da quello normale di lavoro, a navi da traffico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e ad unità da diporto di qualsiasi stazza.
- c) con un minimo di 50 mc.
- d) con un minimo di mc. 100 per la somministrazione delle navi da traffico

alle navi da traffico e da diporto.

e) agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe, l'orario di lavoro è il seguente:

1) orario normale;

- giorni feriali da lunedì al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

2) orario straordinario feriale:

- giorni feriali dal lunedì al sabato dopo le ore 15,00 e prima delle ore 18,00;

3) orario festivo ordinario:

- domenica ed i giorni dichiarati festivi dalle disposizioni vigenti dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

4) orario festivo straordinario:

- domenica ed i giorni dichiarati festivi dalle disposizioni vigenti: dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

CONTRAVVENZIONI

ART. 51

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si potrà procedere a norma di Codice Penale, e salvo le disposizioni contenute negli articoli 36, ultimo capoverso, 26 e 32, 1° e 2° capoverso del presente regolamento, saranno soggetti ad una multa da 100 a 500 mila lire le contravvenzioni commesse dai privati di cui all'art. 26 ultimo comma del presente regolamento.

ART. 52

L'ammontare delle multe a carico dei privati sarà versata alla cassa dell'Impresa per dividersi in parti uguali fra il Municipio e l'Impresa alla fine di ogni semestre. Saranno invece versate nella cassa Municipale, ed a beneficio esclusivo del Municipio, le multe nelle quali incorrerà l'Impresa.

ART. 53.

Ogni contravvenzione dei privati sarà constatata dalle Guardie o Agenti Municipali o dagli Agenti dell'Impresa, con processo verbale redatto in presenza del contravventore, che sarà invitato a firmarlo.

Se egli è assente, o se non sa o non vuole firmare, s'inviteranno due testimoni estranei alle parti, i quali assisteranno alla redazione del processo verbale e lo firmeranno.

ART. 54

Il Sindaco, nei cinque giorni successivi, chiamerà innanzi a se il contravventore ed il rappresentante dell'Impresa per tentare una conciliazione. Se il tentativo fallisce, l'Impresa potrà rivolgersi al Magistrato, al quale verrà trasmesso il verbale di contravvenzione.

ART. 55

Salvo sempre le disposizioni contenute nell'art. 36 ultimo capoverso e 32, 1° e 2° capoverso e art. 26 del presente regolamento, se alcuno abusasse ripetutamente della concessione incorrendo per più di tre volte in contravvenzione legalmente accertata, potrà l'impresa disdirgli anche immediatamente la concessione e ricusarsi a rinnovarla.

ART. 56

Gli agenti dell'Impresa incaricati di redigere i processi verbali sono equiparati a quelli del Comune

Essi devono avere i seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadini italiani
- 2) Godere i diritti Civili e politici
- 3) Sapere leggere e scrivere
- 4) Avere buona condotta e fedine criminali nette.

L'impresa dietro richiesta del Sindaco, sarà obbligata di mostrare al

TAB "A"

TARIFFE PER I NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE
(AGGIORNATA CON DELIBERA DI G.M. N. 1053 DEL 30/06/94 ESECUTIVA).

1 - TARIFFA FUORI DAL CENTRO URBANO:

a) Opere idrauliche, scavo e ripristino sede stradale dalla condotta principale al contatore	£.	732.120	(N.B.)
b) IVA 10%	£.	73.212	
c) diritti di presa	£.	<u>5.000</u>	
		<u>TOTALE</u>	£. 810.332

(N.B.): tale importo è valido fino a 100 metri, dalla condotta principale di distribuzione; per distanze maggiori di metri 100 verrà applicata la maggiorazione di £. 54.000 per ogni metro lineare o frazione di metro maggiore di 50 cm.

2 TARIFFE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO:

a) opere idrauliche, scavo ripristino sede stradale, dalla condotta principale al contatore	£.	642.480	(N.B.)
b) IVA 10%	£.	64.248	
c) diritti di presa	£.	<u>5.000</u>	
		<u>TOTALE</u>	£. 711.728

(N.B.) Tale importo è valido fino a metri 10,00 dalla condotta principale di distribuzione; per distanze maggiori di metri 10,00 verrà applicata la maggiorazione di £. 54.000 per ogni metro lineare o frazione di metro maggiore di 50 cm.

3) TARIFFE PER ALLACCIAMENTO DI EDIFICI IN CONDOMINIO:

a) opere idrauliche, scavo, ripristino sede stradale, dalla condotta comunale al contatore principale da 2" compreso	£. 1.064.600 (N.B.)
b) installazione e fornitura contatore per singola unità immobiliare da ½" e rubinetto d'arresto, escluse opere murarie per ogni unità immobiliare.	£. 75.000
c) diritti di presa per ogni unità immobiliare	£. 5.000
d) IVA 10% su (a+b)	

I.B.) Tale importo è valido fino a metri 10,00 dalla condotta principale di distribuzione; per distanze maggiori di metri 10,00 verrà applicata la maggiorazione di £. 54.000 per ogni metro lineare o frazione di metro maggiore di cm. 50.

4) SPESE PER LA RIATTIVAZIONE DI UNA PRESA:

scacco e riacciamento del contatore	£. 72.000
-------------------------------------	-----------